

DIRITTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE

TRIBUNALE DI MILANO 30 settembre 2009, n. 3812 - PATTUMELLI *Giud.* - Friends & Partners S.r.l. (avv. Boffoli) c. ENPALS (avv. Manno e Andreini).

Previdenza e assistenza - Lavoratori dello spettacolo - Base contributiva - Compensi corrisposti per cessione del diritto d'immagine - Esclusione.

Previdenza e assistenza - Lavoratori dello spettacolo - Cessione dei diritti d'autore, di immagine e di replica - Consistenza economica della cessione - Non è esclusa dalla mancanza di notorietà del lavoratore.

Per l'esclusione dalla base contributiva e pensionabile dei compensi corrisposti ai lavoratori dello spettacolo a titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto d'immagine, nella quota del 40 per cento dell'importo complessivo per prestazioni riconducibili alla medesima attività, non è richiesto che i corrispettivi in questione abbiano ad oggetto attività ulteriori e distinte rispetto alla prestazione artistica in sé considerata. (1)

La mancanza di notorietà in capo all'autore della singola prestazione non consente di escludere la consistenza economica della cessione da parte dello stesso dei diritti d'autore, di immagine e di replica. (2)

Omissis. — Ciò premesso, l'opposizione proposta da FP nei confronti dell'ENPALS è fondata e meritevole di accoglimento.

L'Ente resistente ha ritenuto non qualificabili come corrispettivi per la cessione di diritti di immagine e, pertanto, integralmente assoggettabili a contribuzione, una serie di importi — pur non eccedenti la percentuale prevista da detta normativa — corrisposti in assenza di prestazioni aggiuntive rispetto all'attività pattuita contrattualmente con il singolo collaboratore o a soggetti privi di notorietà.

La tesi sostenuta al riguardo dall'Ente non può nel caso di specie essere condivisa.

Giova al riguardo ripercorrere l'evoluzione giurisprudenziale e normativa in tema di assoggettabilità a contribuzione ENPALS dei diritti d'autore, di immagine e di replica.

Le divergenze interpretative sorte in giurisprudenza hanno riguardato l'assoggettabilità a contribuzione dei corrispettivi per la cessione dei diritti di

(1-2) La nota di L. FIORILLO segue il testo della sentenza.

immagine o comunque connessi al diritto d'autore per la qualità di esecutore o interprete in registrazioni audiovisive realizzate senza la presenza del pubblico (c.d. *royalties*).

In particolare, secondo un orientamento tali corrispettivi non costituiscono compensi differiti per l'attività di spettacolo — identificata esclusivamente con quella svolta in presenza di un pubblico — bensì compensi per la cessione di diritti assoluti riconosciuti dagli artt. 10 e 2579 c.c. e disciplinati dagli artt. 73, 80-85 e 965 l. 633/1941 e successive modificazioni (v. ad es. Cass. 28 gennaio 2004, n. 1585) e non sono quindi assoggettabili a contribuzione, mentre secondo una diversa interpretazione — prevalsa nella giurisprudenza di legittimità — l'obbligo contributivo relativo ai compensi percepiti dai soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 3 D.L.C.P.S. 708/47, ratificato con l. 29 novembre 1952 n. 2388 e successivi D.M., deve considerarsi vigente anche per le attività espletate in assenza di pubblico dal vivo e volte alla realizzazione di un supporto registrato o riprodotto destinato alla commercializzazione (v. ad es. Cass. 3 settembre 2002 n. 12824; Cass. 12 settembre 2005, n. 18074; Cass. 2 maggio 2006, n. 10114).

L'art. 43 l. 27 dicembre 2002 n. 289 ha stabilito, al co. III, che “al fine di perseguire l'obiettivo di ridurre il contenzioso contributivo, i compensi corrisposti ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'art. 3, primo comma, numeri da 1 a 14 del D.Lgs. CPS 16 luglio 1947 n. 708 e successive modificazioni, a titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto d'autore, di immagine e di replica, non possono eccedere il 40% dell'importo complessivo percepito per prestazioni riconducibili alla medesima attività. Tale quota rimane esclusa dalla base contributiva e pensionabile. La disposizione si applica anche per le posizioni contributive per le quali il relativo contenzioso in essere non è definito alla data di entrata in vigore della presente legge”.

La Corte di Cassazione ha ravvisato nell'introduzione della disposizione normativa sopra citata una conferma dell'orientamento interpretativo favorevole all'assoggettamento a contribuzione dei corrispettivi relativi ad attività svolta in assenza di pubblico, così statuendo: “in tema di tutela previdenziale e correlativo obbligo contributivo dei lavoratori dello spettacolo, sono soggetti a contribuzione in favore dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, anche i compensi corrisposti — ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'art. 3, primo comma, numeri da 1 a 14 del d.lgs. C.p.S. n. 708 del 1947 e successive modificazioni —, per le prestazioni dirette a realizzare, senza la presenza del pubblico che ne è il destinatario finale, registrazioni (fonografiche, come nella specie, o in altra forma) di manifestazioni musicali o di altre manifestazioni a carattere e contenuto (artistico, ricreativo o culturale) di spettacolo. La disposizione sopravvenuta, introdotta con l'art. 43 della legge n. 289 del 2002 allo scopo dichiarato di ridurre il contenzioso e concernente, direttamente, il compenso imponibile, conferma tale interpretazione, presupponendo l'assoggettamento all'obbligo contributivo dei compensi corrisposti a titolo di cessione dello

R I D L, 2011, II

sfruttamento del diritto d'autore, d'immagine e di replica" (Cass. 2 maggio 2006, n. 10114).

Come è evidente, né la norma citata né la giurisprudenza formatasi sul tema prevedono che i corrispettivi in questione — quelli cioè relativi ai diritti di immagine ora esentati contribuzione nella citata percentuale — abbiano ad oggetto attività ulteriori rispetto alle prestazioni artistiche oggetto del contratto.

In assenza di una espressa previsione normativa non è quindi possibile limitare l'esclusione prevista dal citato art. 433 l. 289/2002 alle sole attività ulteriori e distinte rispetto alla prestazione artistica in sé considerata.

Tanto più che costituisce fatto notorio e pacifico in causa quello per cui gli spettacoli artistici e musicali quali quelli oggetto dell'attività svolta dalla società ricorrente, oltre ad essere fruiti dal pubblico presente nel corso della loro realizzazione dal vivo, sono destinati ad essere riprodotti e trasmessi onde essere destinati al più ampio pubblico degli ascoltatori radiofonici o televisivi, degli utenti di internet o degli acquirenti dei relativi supporti magnetici.

Tali forme di diffusione possono certamente ritenersi parte integrante (se non addirittura ormai prevalente) delle potenzialità di sfruttamento economico delle prestazioni artistiche, di modo che risulta del tutto naturale il cumulo del compenso per la loro materiale realizzazione avanti al pubblico e di quello relativo a tali modalità di diversa e più diffusa fruizione.

Retribuzione, quest'ultima, in ordine alla quale il più recente intervento legislativo ha sancito l'esenzione da contribuzione entro la menzionata quota del 40%, senza però richiedere che la stessa riguardi alcuna attività ulteriore o distinta rispetto alla prestazione artistica strettamente intesa.

Ciò detto, va osservato che la mancanza di notorietà in capo all'autore della singola prestazione non consente certamente di escludere la consistenza economica della cessione da parte dello stesso dei diritti "*d'autore, di immagine e di replica*" oggetto della citata disposizione normativa (art. 43, l. 289/02).

Si tratta, infatti, come segnalato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, di diritti assoluti della persona, riconosciuti dagli artt. 10 e 2579 c.c. (v. Cass. 1585/04, cit.) e certamente suscettibili di cessione a titolo oneroso da parte di chicchessia.

Inoltre, è perfettamente plausibile (e non è stato contestato in causa) che anche persone prive di notorietà prestino la propria collaborazione alla realizzazione di uno spettacolo con modalità le quali implicino la riproduzione della propria immagine, la quale così assume rilievo economico e giustifica la pattuizione di un corrispettivo per la cessione dei diritti ad essa connessi.

Considerazione la quale vale anche per le sessioni di prove, non potendosi escludere (in mancanza di alcuna prova in contrario) che anche le prove vengano registrate, trasmesse o comunque riprodotte a scopo di successiva diffusione.

Si osserva inoltre che, in caso di cessione dei diritti di immagine, non già da parte dell'artista direttamente, bensì da parte di società alle quali lo stesso li aveva

R I D L, 2011, II

a propria volta in precedenza ceduti, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'obbligo contributivo nei confronti dell'ENPALS grava, non già sul beneficiario finale della prestazione svolta dall'artista (vale a dire l'odierna ricorrente), bensì sulla società titolare dei contratti di esclusiva per le prestazioni stesse, creditrice dei relativi compensi nei confronti dell'artista nonostante l'avvenuta cessione dei diritti a terzi (in tal senso, v. Cass. 28 gennaio 2004 n. 1585, secondo la quale "in tema di assicurazione ENPALS, datore di lavoro del lavoratore dello spettacolo, responsabile del pagamento dei contributi a sensi degli artt. 2 e 3 del d.P.R. n. 1420 del 1971, è l'agente o manager che, avendo acquisito per contratto l'esclusiva dell'attività professionale dell'artista, debba provvedere direttamente a corrispondergli il compenso per le sue prestazioni, ancorché dall'agente medesimo cedute a terzi. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato la qualità di datore di lavoro non nel beneficiario finale della prestazione lavorativa, ma nella società titolare dei contratti di esclusiva per le prestazioni dei lavoratori, che aveva erogato loro i compensi e nei cui confronti erano state emesse le fatture)").

L'opposizione è inoltre fondata per quanto riguarda la figura del tour manager, della quale non è emersa la riconducibilità a quella del cassiere di produzione: infatti, mentre quest'ultimo, secondo la definizione contenuta nel doc. 8 prodotto al riguardo da parte resistente, è colui il quale si occupa di tenere la contabilità, di pagare i compensi e le spese, parte ricorrente ha esposto — in ciò non contestata dall'ENPALS (v. memoria, pag. 18) — che le prestazioni del tour manager, pur implicando maneggio di denaro (ad esempio per l'"*incasso dei corrispettivi delle serate*" ed il relativo versamento in banca: doc. 2 ric.) ed attività di tipo amministrativo (quali il "*reperimento fatture fornitori*") tuttavia non comprendendo alcun tipo di pagamenti. — *Omissis*.

OBBLIGO CONTRIBUTIVO SUI COMPENSI DERIVANTI DALLA CESSIONE DEL DIRITTO DI IMMAGINE: UN NUOVO ORIENTAMENTO DELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO

1. Con una argomentata pronuncia, il Tribunale di Milano si discosta da un costante orientamento in materia di trattamento contributivo dei compensi corrisposti ai lavoratori dello spettacolo a titolo di cessione dallo sfruttamento economico del diritto d'immagine.

A distanza di alcuni anni dall'entrata in vigore della norma che ha introdotto il regime differenziato per i corrispettivi di cui si tratta (1), la sentenza in commento prospetta una applicazione della normativa in esame differente da quella offerta, oltre che dal prevalente indirizzo

(1) Art. 43, comma 3, legge 27 dicembre 2002, n. 289.

giurisprudenziale, anche da successive circolari applicative adottate in materia.

L'intervento legislativo, che ha interessato il regime contributivo dei compensi derivanti, per i personaggi dello spettacolo, dall'espletamento dell'attività artistica aveva l'intento di deflazionare il contenzioso avente ad oggetto la determinazione dell'imponibile contributivo, con l'introduzione di un'esenzione forfettaria per i proventi realizzati in conseguenza dello sfruttamento economico del diritto di immagine.

L'innovazione in parola, aveva però posto, nella sostanza, una duplice esigenza interpretativa. Da un lato, quella di comprendere quali fossero le attività cui riferire le cessioni dei corrispettivi esentati dalla norma rispetto all'attività artistica in sé considerata, dall'altro, e prima ancora, di definirne il campo soggettivo di applicazione.

Dopo l'entrata in vigore della richiamata normativa, si è consolidata una prassi applicativa — corroborata dagli interventi chiarificatori dell'ENPALS, prima, e del Ministero del Lavoro, poi — per la quale i proventi esentati pro quota (40 per cento) devono riferirsi ad attività ulteriori rispetto a quella artistica in sé considerata. Quanto, invece, al profilo soggettivo, si è ritenuto che la disposizione trovi applicazione unicamente nel caso di personaggi che, per il fatto di esser noti al pubblico, fossero i soli a poter trarre uno sfruttamento economico dalla cessione sul mercato della propria immagine.

In questo contesto, interviene la sentenza in commento che si allontana dai criteri applicativi sopra ricostruiti.

2. Al fine di cogliere la rilevanza della pronuncia in esame è opportuna una breve ricostruzione della normativa vigente in materia e della interpretazione offertane sia dall'amministrazione chiamata ad applicarla che dalla giurisprudenza.

L'intervento legislativo sopra richiamato si inserisce nel più ampio ambito del processo di armonizzazione dell'ENPALS, con alcune disposizioni volte a fronteggiare la crisi finanziaria dell'Ente, scongiurandone la prevista soppressione (2).

In particolare, l'art. 43 l. n. 289/2002 ridisegna l'organizzazione interna dell'Ente, sancendo una più incisiva delegificazione della disciplina degli ambiti soggettivi di applicazione (3), e individua un meccani-

(2) Per una ricostruzione di tali argomentazioni si rinvia a M. CINELLI - C. A. NICOLINI, *La finanziaria 2003 tra riequilibrio dei conti pubblici e crisi della Fiat; La soppressione dell'Inpdai; L'erosione del divieto di cumulo; Sull'autonomia normativa degli enti privatizzati*, *q. Riv.*, 2003, III, 19.

(3) M. CINELLI - C. A. NICOLINI, *op. cit.*, 28.

smo deflattivo del contenzioso contributivo nella materia oggetto d'esame, finalizzato a contrastare eventuali pratiche abusive.

Con il terzo comma dell'art. 43 l. cit., il legislatore introduce una norma «di chiusura» che si sovrappone, limitandola, alla volontà delle parti, individuando un meccanismo di computo della base contributiva e pensionabile tale da rendere superflua l'ulteriore indagine dell'interprete sulla natura dei compensi erogati (4).

A tal fine si individua una soglia entro la quale contenere l'incidenza dei compensi derivanti dalla cessione dello sfruttamento economico del diritto d'autore, d'immagine e di replica, sul complessivo importo percepito per prestazioni riconducibili alla medesima attività.

La norma definisce l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina (5), precisa che i compensi erogati a titolo di cessione dello sfruttamento economico dei diritti citati non possano eccedere il 40 per cento dell'importo complessivo e stabilisce che la quota fissata deve essere esclusa dalla base contributiva e pensionabile, introducendo, per tal via, una sorta di franchigia, per la cessione dello sfruttamento economico di tali diritti (6).

Sebbene l'intento fosse quello di semplificare la materia, non sono mancate perplessità tra gli interpreti, tanto da aver reso necessario l'intervento di successive determinazioni allo scopo di definirne ambito di operatività e funzionamento.

Già nel 2004 è intervenuta una Circolare dell'ENPALS (7), nella quale si precisa, quanto alla *ratio* della norma, come il legislatore abbia inteso prevedere un regime previdenziale differenziato per i compensi derivanti dalla cessione dello sfruttamento economico dei diritti di cui si tratta.

L'Ente spiega che l'imponibilità di tali compensi, ancorché nella modulazione contributiva stabilita dalla medesima disposizione, presupponga l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro, non rilevando per

(4) In questi termini si esprime Cass. 16 febbraio 2010, n. 3599 (in www.dejure.giuffre.it), specificando che «il fine ulteriore è quello di moralizzare il settore dello spettacolo, mirando ad evitare intese dirette a privilegiare a dismisura l'entità dei compensi dovuti a titolo di cessione del diritto d'autore, che sono esenti da contribuzione, a scapito di quelli pattuiti come corrispettivo della prestazione, che ne sono invece soggetti».

(5) La norma si applica ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'art. 3, comma 1, n. da 1 a 14, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947 n. 708 e successive modificazioni, tra i quali rientrano tutte le varie tipologie di artista, i cantanti, gli attori di ogni genere e doppiatori, sceneggiatori, direttori d'orchestra e orchestrali, ballerini ed una variegata tipologia di personale tecnico quali gli operatori di ripresa, tecnici del montaggio e del suono, arredatori e scenografi.

(6) Si veda sul punto G. Scoz, *Diritti d'autore, d'immagine e di replica: trattamento contributivo*, *DPL*, 2009, 1185.

(7) Circolare ENPALS del 15 gennaio 2004, n. 1.

i lavoratori dello spettacolo la natura subordinata o autonoma della prestazione ai fini del relativo obbligo assicurativo. Conseguentemente, chiarisce che il compenso relativo alla cessione dello sfruttamento economico di un'opera, costituendo corrispettivo della cessione del diritto esclusivo di utilizzo economico dell'opera, debba essere ritenuto assoggettabile a contribuzione previdenziale a prescindere dal fatto che sia scorporato dalla retribuzione.

La Circolare fissa, poi, due passaggi determinanti nell'interpretazione della materia trattata dalla norma. Da un alto, precisa che, seppure l'utilizzazione economica dell'immagine rientri nella disponibilità di tutte le figure professionali richiamate, la cessione onerosa dello sfruttamento di tale diritto trovi concreta ragione d'essere unicamente nell'espressione di un effettivo e riconosciuto valore sul mercato della persona, inscindibilmente connesso al requisito della notorietà. Dall'altro, stabilisce che la cessione dello sfruttamento economico del diritto di immagine debba riguardare attività ulteriori rispetto a quelle direttamente connesse allo svolgimento della prestazione lavorativa.

Successivamente alla citata Circolare, un ulteriore intervento interpretativo si è avuto nel 2009 con l'interpello della Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro (8).

Con tale parere, il Dicastero conferma l'interpretazione fornita dall'Ente previdenziale, ritenendo che l'esenzione contributiva sia applicabile al 40 per cento del complessivo compenso pattuito, a prescindere che il corrispettivo per la cessione dello sfruttamento economico dei diritti sia scorporato dal compenso per l'attività prestata. Nel contempo aggiunge ulteriori spunti quanto al contenuto del contratto esistente tra le parti, osservando che per legittimare il riparto tra il corrispettivo per la prestazione artistica e quello per la cessione dello sfruttamento economico dei diritti citati, sia necessario che le parti abbiano concluso un accordo, tale da evidenziare chiaramente la volontà di remunerare tanto la prestazione artistica, tanto la concessione dell'utilizzazione economica dell'immagine dell'artista in relazione ad attività ulteriori, quali ad esempio attività promozionali o pubblicitarie (9); il che conferma, dunque, che il diritto di immagine cui si riferisce la norma debba riguardare attività necessariamente ulteriori rispetto alla prestazione lavorativa in sé considerata.

(8) Si tratta dell'interpello del 20 marzo 2009, n. 30, con il quale la Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha espresso la propria posizione in materia di trattamento contributivo della cessione dello sfruttamento economico del diritto d'autore, di immagine e di replica, in risposta al quesito posto dall'Associazione produttori televisivi (Apt).

(9) G. Scoz, *Diritti d'autore...*, op. cit., 1187.

Il Ministero, infine, sulla scorta di quanto già affermato dall'Ente previdenziale, osserva che soltanto chi è capace di far valere sul mercato una certa notorietà può cedere la propria immagine, individuando la *ratio* di tale limitazione nel perseguimento di finalità di giustizia contributiva, avversando, la norma, l'eventualità che ad un artista venga attribuito un compenso per diritto di immagine eccessivo rispetto alla sua notorietà, al solo scopo di ridurre l'importo soggetto a contribuzione.

3. È in tale contesto interpretativo che si colloca la sentenza in commento. Il Tribunale milanese si è occupato della questione sottopostagli da una società sanzionata per non aver adempiuto al pagamento dei contributi correlati alla cessione dello sfruttamento economico dei diritti d'immagine perché non eccedenti la quota del 40 per cento dell'importo complessivo percepito per prestazioni riconducibili alla medesima attività.

La sentenza interviene sul tema del trattamento contributivo dei proventi derivanti dalla cessione dello sfruttamento economico del diritto di immagine — oltre che dei diritti d'autore e di replica — già oggetto di numerose pronunce.

La giurisprudenza non è comunque univoca in materia, registrandosi divergenze in tema di assoggettamento a contribuzione dei corrispettivi per la cessione dei diritti di immagine per le prestazioni dirette a realizzare, senza la presenza del pubblico che ne è il destinatario finale, registrazioni — di varia natura — di manifestazioni a carattere e contenuto artistico, ricreativo o culturale.

Un primo orientamento della Suprema Corte (10), invero alquanto isolato, ha statuito, con riguardo ai proventi derivanti da registrazioni audiovisive, che i compensi per il diritto all'immagine non hanno natura di compensi differiti di una prestazione, ma quella di corrispettivo per la cessione dei diritti medesimi. In ragione di ciò, tali compensi non possono essere imputati a remunerazione per l'attività di spettacolo, che è solo quella dal vivo, ma sono dovuti per la cessione di diritti assoluti riconosciuti dagli art. 10 e 2579 c.c., e, pertanto, non rientrano tra quelli assoggettabili a contribuzione ENPALS.

Secondo altro indirizzo (11) — è stato affermato che per spettacolo debba intendersi la manifestazione, a carattere artistico o ricreativo, indirizzata ad un pubblico presente o virtuale, la cui fruizione può

(10) Cass. 28 gennaio 2004, n. 1585, *MGL*, 2004, 416.

(11) Si tratta di un orientamento consolidato a partire da Cass. 27 agosto 2003, n. 12548, *FI Rep.*, 2003, voce *Previdenza sociale*, n. 237 e, da ultimo, confermato da Cass. 8 gennaio 2009, n. 153, *FI Rep.*, 2009, voce *Previdenza sociale*, n. 235; Cass. 4 giugno 2008, n. 14782, *FI Rep.*, 2009, voce *Previdenza sociale*, n. 238.

avvenire dal vivo ovvero a distanza di tempo e di luogo, mediante la riproduzione di un supporto a tal fine predisposto. Sicché, la presenza del pubblico è irrilevante se la manifestazione non ha carattere artistico, mentre, ove si tratti di manifestazione artistica, la presenza fisica del pubblico non è necessaria, a condizione che la fruizione della prestazione sia destinata ad un numero indeterminato di persone. Di talché, conclude la Corte, i compensi derivanti dall'attività espletata in assenza di pubblico devono essere egualmente assoggettati a contribuzione previdenziale.

Come osservato dalla stessa giurisprudenza della Corte, è proprio la disposizione dell'art. 43 l. n. 289/2002 — norma di interpretazione autentica (12) — a fornire la conferma di tale esegesi, presupponendo l'assoggettamento all'obbligo contributivo dei compensi corrisposti a titolo di cessione dello sfruttamento del diritto d'autore, d'immagine e di replica (13).

Nelle sentenze sopra menzionate, la Suprema Corte non si occupa della natura delle prestazioni da cui derivano i compensi per la cessione dei diritti citati e dunque non si sofferma a decidere se i corrispettivi di cui si tratta — quelli cioè relativi ai diritti di immagine esentati dalla contribuzione nella percentuale fissata — debbano necessariamente riferirsi ad attività ulteriori rispetto alle prestazioni artistiche oggetto del contratto.

Tale ultima problematica è stata oggetto di valutazione da parte della giurisprudenza di merito.

Sul punto si registrano alcune pronunce del Tribunale di Roma (14) nelle quali si sostiene che la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 43 l. cit. deve trovare applicazione unicamente nei casi in cui i compensi per la cessione del diritto di immagine siano corrisposti per la remunerazione di attività ulteriori, solo indirettamente connesse all'attività lavorativa. Nelle ipotesi in cui i diritti ceduti abbiano ad oggetto la prestazione lavorativa vera e propria, non essendo tali compensi disgiungibili dalla prestazione medesima, non possono rientrare nella franchigia fissata dalla norma, dovendo essere considerati retribuzione integralmente imponibile.

(12) Vedi sul punto le osservazioni di G. DE STEFANO, a commento di Cass. 2 maggio 2006, n. 10114 ove si legge che «La rilevanza di tale disposizione (...) consiste nel suo valore «implicito» di norma di interpretazione autentica, atteso che l'aver stabilito la misura dell'incidenza ai fini contributivi del compenso ricevuto a titolo di sfruttamento del diritto d'autore, di replica e d'immagine, implica necessariamente che tale compenso sia soggetto all'obbligo contributivo» in *Notiziario giur. ENPALS*, 2007, 30

(13) Cass. 2 maggio 2006, n. 10114, *FI Rep.*, 2006, voce *Previdenza sociale*, n. 190.

(14) T. Roma 22 aprile 2005, n. 7642, *Notiziario giur. ENPALS*, 2007, 48, nt. DE STEFANO e T. Roma 11 maggio 2009, n. 8271, *Notiziario giur. ENPALS* 2009, 2, 29, nt. CONVERSANO.

La sentenza in commento si inserisce in questo contesto interpretativo, differenziandosene: da un lato, afferma che devono ritenersi assoggettabili all'obbligazione contributiva nella misura ridotta i compensi derivanti dallo sfruttamento economico del diritto di immagine riguardanti ogni genere di attività svolta dall'artista e non soltanto quelle attività ulteriori e distinte rispetto alla prestazione artistica in sé considerata; dall'altro, quanto al profilo soggettivo dei lavoratori destinatari della norma, esclude che la mancanza di notorietà possa essere condizione di esclusione dal campo di applicazione.

Dal raffronto della motivazione resa nella sentenza con le statuizioni fornite dalla giurisprudenza precedente si evince chiaramente come, pur collocandosi nel solco della più ampia nozione di spettacolo abbracciata dal prevalente orientamento di legittimità, il Tribunale milanese si distacca decisamente da quanto affermato, con riguardo al comma terzo dell'art. 43 l. cit., dalle determinazioni dell'Ente previdenziale e del Ministero, poi avallate dalla giurisprudenza di merito.

Il Giudice ha messo in evidenza come nel tenore testuale della legge non vi sia indizio che lasci, anche solo ipotizzare, la necessità che i compensi si riferiscano ad attività ulteriori e distinte rispetto alla prestazione artistica in sé considerata.

La norma citata prescrive, a parere del Tribunale, l'esenzione dalla base contributiva e previdenziale dei compensi descritti, con riguardo ai profili soggettivi richiamati, senza nulla aggiungere quanto alla natura dell'attività cui debbano accedere tali compensi.

Con la disposizione dell'art. 43, comma 3, l. cit., concepita per snellire il contenzioso tributario allora in corso, nel fissare una percentuale di esenzione forfettaria, si è voluto unicamente tracciare il solco tra somme utili e non utili ad alimentare la base di computo dei contributi (15).

Partendo dalle considerazioni che le forme di riproduzione e diffusione della prestazione artistica rappresentino certamente parte integrante — se non addirittura ormai prevalente — delle potenzialità di sfruttamento economico della prestazione stessa, la pronuncia in commento arriva alla conclusione che sia del tutto legittimo il cumulo del compenso per la loro materiale realizzazione avanti al pubblico con i proventi derivanti della loro diffusione. Di conseguenza correttamente la Società ricorrente ha ritenuto di non dover ottemperare al pagamento dei contributi correlati alla cessione dello sfruttamento economico dei diritti d'immagine perché non eccedenti la quota del 40 per cento dell'importo

(15) Sul punto, si veda G. CARDONI, *Sui (sempre) incerti confini dell'obbligo contributivo verso l'Enpals*, MGL, 2004, 428.

complessivo percepito per prestazioni riconducibili alla medesima attività.

Da ultimo, deve rilevarsi, come già anticipato, che la sentenza abbia innovato l'orientamento interpretativo espresso, quanto al requisito della notorietà.

Si è già osservato, con riguardo all'ambito soggettivo di applicazione della norma, come la Circolare del 2004 ed il successivo Interpello del 2009 abbiano chiarito che la cessione onerosa dello sfruttamento del diritto di immagine possa trovare ragione d'essere unicamente nell'espressione di un effettivo e riconosciuto valore sul mercato della persona, sussistente soltanto nell'ipotesi di notorietà della stessa.

Orbene, anche sul punto la pronuncia approda a differenti soluzioni, affermando che la mancanza di notorietà in capo all'autore della singola prestazione non consenta certamente di escludere la consistenza economica della cessione da parte di questi dei diritti di cui si discute.

In linea con la giurisprudenza di legittimità (16), si evidenzia che, nel caso specie, si tratta di diritti assoluti della persona suscettibili di cessione da parte di chicchessia.

Ciò premesso è del tutto plausibile che anche persone non note prestino la propria collaborazione alla realizzazione di uno spettacolo, con modalità tali da implicare la riproduzione della propria immagine, venendo perciò questa ad assumere rilievo economico tanto da giustificarne la pattuizione di un corrispettivo per la cessione dei diritti ad essa connessi. Da tanto consegue che il regime di cui all'art. 43, comma 3 cit., deve ritenersi operante a prescindere dalla notorietà del cedente.

LUIGI FIORILLO
*Straordinario di diritto del lavoro
nell'Università di Napoli «Federico II»*

(16) Cass. 28 gennaio 2004, n. 1585, cit.